

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
SEZ. III CIVILE**

composta dai magistrati:  
dott. Maria Silvana Fusillo – presidente  
dott. Marianna D'Avino- consigliere  
dott. Maria Di Lorenzo – consigliere est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato

**TRA**

**SOCIETÀ**

**APPELLANTE**

**E**

**BANCA**

**APPELLATA**

**OGGETTO:** appello avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli resa ai sensi dell'art. 702ter c.p.c. nella causa iscritta al numero OMISSIS di ruolo generale, depositata il 14.05.2015.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

§ 1. Con ricorso ai sensi dell'art 702bis c.p.c. la società esponeva che in data 17.10.2006 aveva stipulato con la BANCA un contratto di leasing che prevedeva l'obbligo di pagamento di 180 rate mensili, calcolate applicando un tasso di interesse nominale annuo del 5,55%; che la BANCA si faceva promettere interessi di mora al tasso dello 0,31/1000 al giorno (pari all'11,32% annuo), superiore al tasso soglia antiusura dell'8,97%, temporalmente vigente, nonché un ulteriore "balzello", denominato "incasso importo insoluto", determinato nella misura fissa del 15% della somma impagata, per un importo minimo di 130 euro; che tale ulteriore onere, seppure denominato "spesa", celava un ulteriore costo a carico del mutuatario, collegato al ritardato pagamento e che, pertanto, doveva essere considerato ai fini del calcolo del tasso effettivo pattuito.

Tanto premesso la ricorrente lamentava che era stata costretta a versare gli addebiti per mora, esposti nella fattura n. 2092840 del 15.06.2013 - relativi al ritardato pagamento del canone 078, scadente il 15.04.2013 e pagato il 12.06.2013 - corrispondendo un tasso di interesse pari al 12,62%, importo che risultava superiore al tasso soglia vigente per le operazioni di leasing immobiliare a tasso variabile nel periodo di riferimento (pari a 10,6875%), oltre alle spese di recupero crediti, esposte nella fattura n. OMISSIS del 15.06.2013.

La ricorrente si doleva anche dell'applicazione di interessi anatocistici attraverso il metodo di c.d. ammortamento alla francese. Concludeva chiedendo:

a) di dichiarare che il tasso di interesse moratorio pattuito era superiore al tasso soglia, tenendo conto anche della voce di spesa "incasso importo insoluto" e, per l'effetto, condannare la BANCA alla restituzione degli interessi pagati, pari ad euro 785.590,83, dall'inizio del rapporto, ovvero, in via gradata, alla compensazione tra quanto versato

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel Di Lorenzo, n. 772 del 19 febbraio 2020*

dall'inizio del rapporto e la sorta capitale di euro 2.500.000,00, accertando il diritto della SOCIETÀ di continuare il rapporto di leasing mediante il rimborso rateale della sola sorta capitale residua;

b) in via subordinata, di dichiarare la nullità della clausola del contratto di leasing relativa al calcolo anatocistico degli interessi, frutto del piano di ammortamento alla francese, condannando la BANCA a rielaborare un nuovo piano di ammortamento al tasso di interesse legale e alla restituzione di tutti gli interessi riscossi eccedenti il tasso legale vigente.

Si costituiva la BANCA resistendo alla domanda.

§ 2. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

§ 2.1. Avverso la sentenza di primo grado la SOCIETÀ ha proposto appello, lamentando, con un primo motivo di gravame, l'erroneità della pronuncia del primo giudice nella parte in cui ha statuito che l'assunto dell'usura del tasso di mora non può essere condiviso "per l'assorbente considerazione che esso è basato su di una considerazione meramente ipotetica e della quale non è stata dedotta, né provata la concreta verifica" e che "dalla documentazione agli atti, emerge che, in concreto, la mora sia stata applicata solo in relazione ad una mensilità, e precisamente quella con scadenza ad aprile 2013, nella misura di euro 136,95". L'appellante sostiene che il giudice avrebbe dovuto valutare gli elementi di prova offerti, e, in particolare la perizia di parte e la documentazione allegata al ricorso introduttivo (allegati 3-6 del fascicolo di parte) dalle quali emerge che la BANCA ha applicato interessi di mora del 12,62%. Argomenta che, in ogni caso, "la legge punisce la semplice pattuizione e/o convenzione di interessi usurari" e non soltanto l'usura in concreto, con la conseguenza che il primo giudice, avrebbe dovuto dichiarare non dovuti gli interessi, rendendo, di fatto il leasing a titolo gratuito. Censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha statuito che la nullità della pattuizione relativa agli interessi di mora non travolge di per sé anche la validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, quando, come nella specie, gli stessi siano inferiori alla soglia dell'usura. Sul punto l'appellante deduce che la disciplina degli interessi usurari prevista dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. si riferisce ad ogni tipologia di interesse "sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio".

§ 2.2. Con un secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che erroneamente nell'impugnata ordinanza è stata ritenuta l'efficacia della c.d. clausola di salvaguardia, vale a dire della clausola contrattuale che prevede espressamente che, nel caso in cui l'interesse di mora risulti superiore al tasso soglia, si debba applicare quest'ultimo tasso. L'appellante sostiene che la suddetta clausola sia stata disapplicata ab origine dalla banca convenuta, atteso che il tasso di interesse moratorio, pattuito al momento della stipula del contratto, pari allo 0,31 x 1000 al giorno (11,32% annuo) è già superiore al tasso soglia imposto dalla legge con riferimento a quel periodo, pari all'8,97%. Argomenta che, qualora la banca avesse inteso rispettare la predetta clausola di salvaguardia, avrebbe dovuto indicare un tasso di mora non superiore a quello dell'8,97%. Inoltre, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non ha accertato che la voce di spesa "incasso importo insoluto", prevista nel rapporto di leasing di cui è causa, essendo applicata dalla banca sul ritardo e non per l'inadempimento definitivo, rappresenta una maggiorazione degli interessi di mora e, pertanto, va computata nel calcolo del tasso moratorio effettivo.

§ 2.3. Con il terzo motivo di gravame la SOCIETÀ si duole della contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza del tribunale con riguardo alla domanda relativa alla declaratoria di nullità della clausola relativa all'applicazione di interessi anatocistici.

§ 3. I motivi di gravame sono infondati.

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel Di Lorenzo, n. 772 del 19 febbraio 2020*

Va premesso che entrambe le parti hanno depositato il contratto di locazione finanziaria immobiliare n. OMISSIS e il documento contenente le condizioni generali di contratto, richiamante il medesimo numero OMISSIS. Nel contratto di leasing il tasso di interesse moratorio viene indicato nella misura dello 0,31 x 1.000,00 al giorno, misura diversa da quella indicata nelle condizioni generali di contratto.

Difatti, al paragrafo 10) delle condizioni generali di contratto, è inserita la seguente clausola, rubricata "Interessi convenzionali di mora": "In caso di ritardo nel pagamento delle somme (anche a titolo di penale), dovute al Concedente, l'Utilizzatore dovrà pagare, senza necessità di preavviso o di formale costituzione in mora, interessi di mora pari all'Euribor/365 tre mesi vigente al momento del pagamento dovuto più otto punti percentuali (8%). Qualora alla data di stipulazione del presente contratto il risultato di tale calcolo risultasse maggiore del cosiddetto tasso soglia vigente, il tasso per il calcolo degli interessi convenzionali di mora resterà definitivamente determinato per tutta la durata della locazione finanziaria nell'Euribor/365 tre mesi, man mano in vigore, maggiorato di tanti punti sino ad arrivare al tasso soglia".

L'appellante sostiene che la citata clausola, con particolare riferimento alla seconda parte - che introduce una disposizione di "salvaguardia", contenendo gli interessi moratori nei limiti del tasso soglia - sia stata dalle parti disapplicata sin dal momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, atteso che in quest'ultimo è stato indicato il tasso di interesse dello 0,31 x 1.000 al giorno, pari all'11,32 % annuo, superiore al tasso soglia antiusura nel periodo di riferimento.

La doglianza non scalfisce la decisione del primo giudice nella parte in cui ha, invece ritenuto l'efficacia ed operatività della suddetta clausola, escludendo conseguentemente la configurabilità ab origine di una pattuizione di interessi moratori superiori al tasso soglia di cui alla legge antiusura. E invero, in presenza di due pattuizioni contrastanti con riguardo alla misura tasso di interesse moratorio - l'una che lo indica nella misura dello 0,31 x 1.000 al giorno, pari dell'11,32 % annuo (pacificamente superiore al tasso soglia vigente all'epoca della conclusione del contratto) e l'altra che lo indica in una diversa misura, rapportata al tasso Euribor, in ogni caso contenuta nei limiti del tasso soglia - l'appellante non espone le ragioni per le quali si debba dare prevalenza alla clausola contenente l'indicazione del tasso dell'11,32 % annuo, che, già al momento della pattuizione, era superiore al tasso soglia antiusura.

In presenza di clausole di significato contrastante, non emergono elementi - neanche desumibili dal comportamento successivo delle parti, tenendo conto dei criteri di interpretazione c.d. soggettiva della volontà contrattuale - che lascino intendere che sia stato concordato il tasso moratorio dello 0,31 x 1000 annuo e non già quello indicato al paragrafo 10 delle condizioni generali di contratto, anch'esse sottoscritte dalla R(omissis) s.r.l., con la relativa clausola di salvaguardia, ritenuta efficace dal primo giudice.

Peraltro, si osserva che l'interpretazione cd. oggettiva del contratto secondo buona fede (cfr. art. 1366 c.c.) impone all'interprete di ritenere prevalente quella clausola alla quale darebbero prevalenza i contraenti corretti e leali e, quindi, senza dubbio, quella che prevede una misura di salvaguardia e di contenimento del tasso degli interessi moratori nei limiti del tasso soglia antiusura.

La mancanza della pattuizione di interessi moratori usurari al momento della stipula del contratto assorbe ogni questione sollevata dall'appellante con riguardo all'applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c. ( il quale dispone che "se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"), in relazione all'art. 644 c.p., e quindi all'invocata necessità di ritenere non dovuto alcun interesse e di rielaborare il piano di

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel Di Lorenzo, n. 772 del 19 febbraio 2020*

ammortamento relativo al pagamento dei canoni di locazione finanziaria, tenendo conto della sola sorta capitale da restituire.

La voce di spesa "incasso importo insoluto" non incide sulla verifica della sussistenza di una pattuizione di interessi usurari già al momento della conclusione del contratto, atteso che l'entità di tale costo, a carico dell'utilizzatore, non è individuabile ex ante ma soltanto ex post, trattandosi di un importo che viene conteggiato in misura percentuale su una base di calcolo variabile, rappresentata dall'ammontare dei canoni scaduti che dovessero essere tardivamente pagati dall'utilizzatore a favore del concedente.

Nulla deve essere restituito alla SOCIETÀ dalla BANCA per la riscossione da parte di quest'ultima, nel corso del rapporto, di interessi moratori ad un tasso usurario.

E invero, è incontestato quanto statuito dal primo giudice con riguardo alla circostanza che la mora è stata applicata solo in relazione ad una mensilità, e, precisamente, a quella con scadenza ad aprile del 2013, pagata nel mese di giugno del 2013, ed ha comportato il pagamento della somma di euro 136,95 da parte della SOCIETÀ. Il tasso di interesse moratorio pari al 12,62%, che l'appellante ha evidenziato essere stato in concreto applicato, non è superiore a quello del 13,225%, quale tasso soglia rilevato dai decreti ministeriali per il periodo di riferimento con riguardo alle operazioni, come quella di specie, di leasing immobiliare a tasso fisso (nel caso in esame il tasso di interesse del piano di ammortamento è indicato in quello del 5,55 e, quindi, non si tratta di un tasso variabile, come esposto dall'appellante ai fini dell'individuazione della categoria di operazione finanziaria in relazione alla quale va rilevato il limite del tasso soglia antiusura).

Infine è infondata anche la doglianza dell'appellante relativa all'applicazione di interessi anatocistici.

Il primo giudice ha esposto che la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.

Ciò posto, l'appellante non ha fornito elementi idonei a confutare quanto ritenuto, con chiara motivazione, da parte del primo giudice, vale a dire elementi tali da evidenziare che nel piano di ammortamento concordato, gli interessi siano stati calcolati non soltanto sulla quota capitale ma anche su interessi già maturati.

All'infondatezza dei motivi di appello consegue il rigetto del gravame.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del dPR 30.5.2012, n. 115, relativi al versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

### PQM

La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta l'appello;
- condanna SOCIETÀ al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore di BANCA, spese che si liquidano in euro 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa;

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel Di Lorenzo, n. 772 del 19 febbraio 2020*

-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del Dpr 30.5.2012, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Napoli, 5 febbraio 2020

Il consigliere estensore  
dott.ssa Maria Di Lorenzo

Il presidente  
dott.ssa Maria Silvana Fusillo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS